

Novità fiscali in materia di fatturazione elettronica

Vincenza Carnimeo
Dottore Commercialista

Bari 14 novembre 2018

- La FE: vantaggi e incentivi
- Le novità sui rimborsi IVA
- Il QR Code

La **fattura elettronica** è un sistema con cui è possibile emettere, inviare e recapitare la fattura senza l'utilizzo della carta con notevole risparmio e maggiore efficienza nei rapporti clienti e fornitori.

La FE è una fattura che viene predisposta digitalmente e trasmessa elettronicamente al cliente tramite **SDI (Sistema interscambio dell'Agenzia delle entrate)**.

Il sistema SDI rappresenta un vero e proprio postino, verifica la fattura inviata dal fornitore affinché contenga tutti i dati necessari, e in caso di esito positivo, la consegna direttamente al destinatario.

Si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per i seguenti aspetti:

- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio che esegue dei controlli di validità prima di inviarla al destinatario.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 30 aprile 2018**, ha reso noto l'intento, per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, di mettere a disposizione degli operatori una serie di **servizi**, ossia:

- una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobili e un software da installare su PC.
- un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";
- un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file;
- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.
- servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf.](#)

➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

➔ [Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

🔗 [vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

➔ [Dati delle fatture](#)

Consultazione

➔ [Dati rilevanti ai fini IVA](#)

Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- **Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- **Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

🔗 [Esercita le opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA

📄 [QR Code in formato PDF](#)

📄 [QR Code in formato immagine](#)

I contribuenti potranno **delegare gli intermediari** all'utilizzo di tutte le funzionalità del processo della fatturazione elettronica.

Mostrando il QR Code su smartphone, tablet o su carta al fornitore, questi può acquisire in automatico i dati del cliente compreso l'indirizzo prescelto per il recapito e predisporre la fattura. Tale documento verrà inviato tramite SDI, previa verifica della presenza dei dati obbligatori, e questo sistema provvederà all'invio all'indirizzo PEC abbinato alla ricezione delle fatture elettroniche. In alternativa alla Pec, è possibile abbinare alla propria P.Iva un codice destinatario in caso di invio dei file delle fatture su canale web service o FTP.

Con la fattura elettronica ci sarà un salto culturale ed è inevitabile che questo comporterà notevoli difficoltà per scardinare le nostre abitudini e sappiamo che la tecnologia ci mette ansia però è anche vero che la stessa è splendida, perché ci aiuta a fare tantissime cose, ricordiamo quando avevamo un telefono lo utilizzavamo solo per telefonare, ed oggi invece lo utilizziamo per leggere mail, prenotare vacanze, voli, ricerche su internet, nei social etc.

Pensiamo anche al tempo che oggi impieghiamo per la consegna dei documenti da parte dei nostri clienti, il tempo che utilizziamo per riordinare i documenti, il tempo per richiedere le fatture mancanti, il tempo per registrare i documenti e per poi controllare le registrazioni, il tempo per archiviare le fatture e spero di non essermi dimenticata altro tempo. Quindi riassumendo gli svantaggi della carta: le fatture saranno più consegnate al commercialista in ritardo, perché con la fattura elettronica avremo i dati in tempo reale e soprattutto senza errori, e tutto il tempo che perdiamo nella raccolta dei documenti e nella loro corretta registrazione sarà utilizzato per fare analisi di bilancio e consulenza, la vera e unica attività del commercialista e finalmente non saremo più massacrati dai numerosi adempimenti che verranno aboliti con l'introduzione della fattura elettronica.

GLI INCENTIVI ALL'USO DELLA FE

- 1) Abolizione dello spesometro in quanto l'Agenzia delle Entrate sarà già in possesso delle operazioni attive e passive;
- 2) Abolizione dell'obbligo di presentare le comunicazioni i cui all'art. 50 c. 6 D.L. 31/93 conv. in L. 427/13
- 3) Corsia preferenziale per i rimborsi IVA che saranno erogati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
- 4) Semplificazione dei controlli fiscali e riduzione di un anno del termine di accertamento
- 5) Registrazione automatica dei documenti in contabilità, attraverso programmi automatici di acquisizione dei dati direttamente dal file xml della fattura. Questo comporta: annullamento degli errori di registrazione delle fatture, riduzione del costo del personale, risparmio di tempo di scansione e di costi di stampa, azzeramento delle attività a basso valore aggiunto, riduzione dei contenziosi

I VANTAGGI DELL'USO DELLA FE

- 6) Efficace lotta all'evasione fiscale (elemento dissuasivo, incrocio dei dati, efficienza processi gestionali ed informativi, controlli automatici);
- 7) Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a vantaggio del contribuente. In particolare l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un programma di assistenza con cui saranno forniti, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA.
- 8) Il Fisco diventerà, sfruttando le leve della tecnologia, soggetto facilitatore degli adempimenti fiscali e non più controllore ex post.
- 9) L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza on line, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata: - gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA; - una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi; - le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti e delle vendite.

EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE PER I COMMERCIALISTI E I LORO CLIENTI:

La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria tra privati introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 spinge decisamente verso la piena digitalizzazione dei servizi contabili alla clientela. Ciò può rappresentare non soltanto un rischio, ma anche un'opportunità per i Commercialisti che, però, dovranno mostrarsi proattivi e tempestivi sia nell'organizzazione dello studio, investendo in nuove soluzioni informatiche e formazione, sia verso i clienti, soprattutto quelli meno attrezzati sul digitale, che dovendo obbligatoriamente riorganizzarsi, potranno trovare nel Commercialista un valido punto di riferimento.

Proprio nell'ottica della necessaria trasformazione organizzativa dello studio, il modello evoluto/digitale presentato nel documento intende essere un primo modello di riferimento per indicare una direzione percorribile in tal senso.

I principali elementi di interesse del modello possono essere così brevemente riassunti:

- **la collaborazione studio-cliente** diventerà sempre più rilevante, perché consentirà al Commercialista di continuare a svolgere, quel ruolo centrale di intermediario tra azienda ed Amministrazione Finanziaria che da sempre lo contraddistingue;
- **l'integrazione tra i diversi moduli** che compongono la soluzione software dello studio professionale, consentirà al Commercialista di massimizzare i vantaggi ed i benefici derivanti dalla digitalizzazione, ove con integrazione si intende la capacità dei software di scambiarsi dati in modo veloce e senza ambiguità,;
- **si valorizzano i dati delle fatture** che lo studio è in grado di intercettare in tempo reale, informazioni che costituiscono un vero e proprio patrimonio e ad esse potranno essere agganciati servizi a valore aggiunto da proporre ai clienti;
- **si riduce l'inserimento manuale** di una moltitudine di dati contabili da parte del personale degli studi, che vedranno modificate parte delle loro abituali attività e potranno dedicarsi ad attività diverse.

- Il vero valore della Fatturazione elettronica non è quello di poter inviare Fatture senza passare dalla posta cartacea e dal postino, bensì quello di **stimolare le imprese a emettere, ricevere e gestire documenti transazionali di business in formato elettronico elaborabile.**
- E' un documento cardine nelle relazioni verso i partner di business.
- Apre la porta al pagamento.
- Ha valore fiscale.
- E' usabile per ottenere finanziamenti;
- Ha importante valore giuridico. **Il vero valore della Fatturazione Elettronica sta quindi nel creare cultura digitale,** abituando le imprese del nostro Paese – storicamente lente, poco convinte nella digitalizzazione delle relazioni B2b e nel passato frenate da un quadro normativo “innamorato” del cartaceo – a gestire documenti in ingresso o in uscita in formato elettronico elaborabile.

Riferimenti normativi

L'articolo 1, comma 209, **legge n. 244 del 2007**, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze **n. 55 del 3 aprile 2013**, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali (articolo 25 del **D.L. n. 66 del 2014**). A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

La legge di delega fiscale (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il **Decreto Legislativo n. 127 del 2015**, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

ART.1 C.3 D.Lgs 127/2015

- Fattura Elettronica per tutti
- Le fatture verso le persone fisiche copia cartacea
- Esclusi «minimi» e «forfetari»

ART.1 C.3 bis D.Lgs 127/2015

- Le fatture emesse e ricevute verso l'estero devono essere comunicate entro la fine del mese successivo

ART.1 C.6 D.Lgs 127/2015

- Se non transitata dallo SDI la fattura si considera non emessa
- Il committente è passibile di sanzione se non assolve agli obblighi previsti per la FE tramite il SDI

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *(GU*

n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

ART.1 C.6 bis D.Lgs 127/2015

- Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'agenzia delle Entrate
- In attesa specifica disposizione dell'agenzia delle entrate

ART.3 D.Lgs 127/2015

- I termini di accertamento sono ridotti di due anni.
- Devono essere tracciati tutti i pagamenti sopra i 500 euro.
- Chi fa commercio al dettaglio ha diritto alla riduzione solo se effettua l'opzione per l'invio dei corrispettivi telematici prevista dall'articolo 2 c. 3 del D.Lgs 127/2015.

ART.4 D.Lgs 127/2015

- Per i semplificati saranno proposti:
 - Bozza liquidazione periodica
 - Bozza liquidazione IVA annuale
 - Bozza F24
- Non sarà necessario tenere i libri iva acquisti e vendite

Il “decreto fiscale” approda in Gazzetta Ufficiale: nella Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2018, infatti, è stato pubblicato il [DI 119/2018](#), collegato alla manovra di bilancio 2019

(Capo II – articoli da 10 a 16)

Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:

sanzioni fatturazione elettronica - per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo

emissione delle fatture - si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura

annotazione delle fatture emesse - in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

registrazione degli acquisti - novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l'obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione

detrazione dell'Iva - si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente